

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 maggio 2014

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., anche per conto della NewCo in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

e

gli Organismi Sindacali Aziendali di DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

Premesso che

- BNL S.p.A. (di seguito "BNL"), ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative legali e contrattuali, il 28 febbraio 2014 ha comunicato alle Organizzazioni sindacali – anche in nome e per conto della costituenda Società Consortile per azioni (NewCo) in relazione alla quota di partecipazione alla stessa da parte di BNL S.p.A. – la volontà di procedere al trasferimento di rami d'azienda da BNL alla predetta NewCo;
- la nuova Entità acquisirà i rami d'azienda relativi alle attività oggetto di centralizzazione provenienti, oltre che da BNL, anche dalle altre Entità del Gruppo BNPP in Italia e sarà partecipata in misura maggioritaria da parte di BNL, entrando a far parte del relativo Gruppo Bancario;
- l'operazione mira a favorire – anche grazie alla creazione di piattaforme funzionali specialistiche a livello di territorio per realizzare una *governance* ed un indirizzo comune a livello di Gruppo – l'industrializzazione dei processi e la diffusione di *best practice* tra le varie entità del Gruppo BNPP in Italia al fine di assicurare un miglioramento continuo in termini di efficacia ed efficienza dei servizi offerti, l'incremento della qualità e del livello di servizio erogato, lo sviluppo e la diffusione delle competenze e dell'*expertise* delle Risorse del Gruppo;

- le Parti, nell'ambito della procedura sindacale di cui alla comunicazione del 28 febbraio 2014 – che qui si intende integralmente trascritta, unitamente alla documentazione fornita agli Organismi Sindacali in occasione delle riunioni tenutesi nell'ambito della procedura ex art. 47, l.n.428/1990 (e successive modifiche/integrazioni) e vigenti disposizioni contrattuali – si sono incontrate in numerose occasioni al fine di definire le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto nell'operazione;
- a seguito del confronto realizzatosi, durante i quali sono state soddisfatte tutte le richieste di chiarimento e di approfondimento avanzate dalle Organizzazioni sindacali, le Parti sono giunte alla definizione della menzionata procedura;
- si è reso necessario individuare, su taluni profili, alcune misure di armonizzazione che consentano di gestire la situazione transitoria per un agevole avvio dell'operatività della NewCo,

si conviene che

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Misure di armonizzazione

Premio aziendale

1. Per l'intero anno 2014 (erogazione 2015) al personale conferito verrà riconosciuto il premio aziendale previsto dall'Azienda di provenienza, ove ne ricorrano i presupposti.
2. Per gli anni successivi verrà definita in tempo utile con le Organizzazioni Sindacali competenti un'apposita disciplina, in coerenza con quanto previsto tempo per tempo dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Accesso al Fondo di Solidarietà

1. Le Parti si danno atto che le richieste di accesso al pensionamento o alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore di cui ai seguenti Accordi di riorganizzazione/accesso al Fondo intervenuti in BNL:
 - Verbale di accordo del 12 gennaio 2012, in relazione alla "Procedura di Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali", per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nell'anno 2014 o il diritto a pensione nel periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2018;

- Verbale di accordo del 6 febbraio 2013, in relazione alla "Procedura di Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2013/2015", per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nell'anno 2015 o il diritto a pensione nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2019;
- Verbale di accordo del 28 maggio 2014, in relazione alla "Procedura di Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2014/2016", per i lavoratori che maturano in diritto alla percezione della pensione entro l'1/1/2017 o dall'1/2/2017 all'1/1/2022,

mantengono senza soluzione di continuità la loro piena validità nei confronti dei dipendenti interessati dal passaggio alla NewCo, anche successivamente a tale momento.

2. Conseguentemente, la NewCo subentra negli impegni assunti dalla BNL S.p.A. in favore dei predetti dipendenti, da intendersi qui integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente Accordo.

3. Pertanto, il personale ceduto che:

- risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto al trattamento pensionistico Inps nei termini di cui ai richiamati Accordi, abbia fatto pervenire presso la società cedente, ai sensi delle Intese stesse, la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;
- abbia presentato presso la società cedente, sempre ai sensi delle richiamate Intese, domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà di Settore ai sensi degli Accordi aziendali 12 gennaio 2012 e 6 febbraio 2013;
- abbia manifestato presso la società cedente interesse all'esodo ai sensi dell'Accordo aziendale del 28 maggio 2014 e, successivamente, si collochi in posizione utile nella graduatoria per l'accesso al Fondo, che sarà unica per BNL e la NewCo ed abbia presentato domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà di Settore;

vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della NewCo, secondo i medesimi termini, condizioni e modalità stabilite dai menzionati Accordi, che continueranno pertanto a trovare applicazione presso la NewCo esclusivamente nei confronti del personale interessato.

4. Alla luce di quanto sopra, la NewCo, con riferimento al personale di cui ai comma precedenti, subentra negli impegni/rapporti con il Fondo di Solidarietà di settore e/o con gli Enti Previdenziali, ai fini della definizione/gestione delle relative posizioni.

5. Le Parti si impegnano sin d'ora, laddove necessario per il perfezionamento della procedura, a stipulare uno specifico Accordo sindacale presso la NewCo, identico, per quanto qui interessa, a quelli definiti presso la BNL.

Inquadramento del personale

1. La normativa in tema di inquadramento del personale vigente in BNL continuerà a produrre i suoi effetti nei confronti dei lavoratori conferiti nella NewCo, nel rispetto delle condizioni previste nei relativi Accordi aziendali e anche per coloro che dovessero accedere ai percorsi successivamente al conferimento.

Contrattazione di secondo livello

1. Definiti i principali trattamenti immediatamente applicabili dalla NewCo al personale conferito, di cui al separato Accordo Sindacale sottoscritto in pari data, si conviene che, per tutto quanto non espressamente previsto/disciplinato nel predetto Accordo, la NewCo e i relativi Organismi sindacali aziendali si incontrino nel mese di aprile 2015 al fine di definire compiutamente la contrattazione di secondo livello ed i relativi trattamenti applicabili al personale della Società Consortile, anche alla luce di quanto applicabile in BNL.
2. Fino alla definizione della contrattazione di secondo livello ai sensi del comma che precede, continueranno a trovare applicazione nei confronti del personale della NewCo i trattamenti economici e normativi definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello tempo per tempo vigente in BNL.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A., anche per conto della NewCo in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in BNL S.p.A.

DIRCREDITO FABI FIBACISL FISAC/CGIL SINFUB ULCAI

